

REGOLAMENTO (CEE) N. 985/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 1989****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1105/88 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, dal regolamento (CEE) n. 2255/88 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo dellemaggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2258/88 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti nel caso delle fave e favette destinate all'alimentazione animale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹⁰⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹¹⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽¹³⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 5.⁽⁹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1935/87 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio⁽²⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ECU risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi

massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2731/88 della Commissione⁽³⁾;

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, nonché del prezzo di intervento dell'orzo, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1988 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base alle ultime proposte di prezzi e di misure connesse della Commissione al Consiglio; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusivamente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1989/1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1989/1990 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto al 16 aprile 1989 per tener conto dei prezzi e misure connesse per la campagna 1989/1990 e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 116.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU/100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (1)	4° term. 8 (1)	5° term. 9 (1)	6° term. 10 (1)
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	6,943	6,943	6,943	5,503	5,503	5,503	5,638
— in Portogallo	6,985	6,985	6,985	5,545	5,545	5,545	5,680
— in un altro Stato membro	7,300	7,300	7,300	5,860	5,860	5,860	5,995
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	7,300	7,300	7,300	5,860	5,860	5,860	5,995
— in Portogallo	6,985	6,985	6,985	5,545	5,545	5,545	5,680
— in un altro Stato membro	7,300	7,300	7,300	5,860	5,860	5,860	5,995

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (1)	4° term. 8 (1)	5° term. 9 (1)	6° term. 10 (1)
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	8,612	9,044	9,734	8,380	8,380	8,380	8,515
— in Portogallo	8,275	8,721	9,433	8,083	8,083	8,083	8,218
— in un altro Stato membro	8,729	9,156	9,838	8,483	8,483	8,483	8,618
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	9,734	10,103	10,311	8,380	8,380	8,380	8,515
— in Portogallo	9,433	9,815	10,029	8,083	8,083	8,083	8,218
— in un altro Stato membro	9,838	10,203	10,408	8,483	8,483	8,483	8,618
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	7,994	8,569	9,489	9,916	9,916	9,916	9,916
— in Portogallo	7,544	8,138	9,089	9,520	9,520	9,520	9,520
— in un altro Stato membro	8,149	8,718	9,628	10,054	10,054	10,054	10,054
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	9,144	9,719	10,639	10,754	10,754	10,754	10,754
— in Portogallo	8,694	9,288	10,239	10,358	10,358	10,358	10,358
— in un altro Stato membro	9,299	9,868	10,778	10,892	10,892	10,892	10,892

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (¹)	4° term. 8 (¹)	5° term. 9 (¹)	6° term. 10 (¹)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	352,49	352,49	352,49	282,96	282,96	282,96	289,48
— Danimarca (Dkr)	64,54	64,54	64,54	51,81	51,81	51,81	53,01
— R.f. di Germania (DM)	17,24	17,24	17,24	13,84	13,84	13,84	14,15
— Grecia (Dra)	492,18	492,18	492,18	264,61	264,61	264,61	285,95
— Spagna (Pta)	1 145,68	1 145,68	1 145,68	923,70	923,70	923,70	944,51
— Francia (FF)	55,32	55,32	55,32	44,40	44,40	44,40	45,42
— Irlanda (£ Irl)	6,141	6,141	6,141	4,926	4,926	4,926	5,040
— Italia (Lit)	12 060	12 060	12 060	9 681	9 681	9 681	9 904
— Paesi Bassi (Fl)	19,32	19,32	19,32	15,51	15,51	15,51	15,87
— Portogallo (Esc)	1 372,45	1 372,45	1 372,45	1 101,72	1 101,72	1 101,72	1 127,10
— Regno Unito (£)	4,613	4,613	4,613	3,639	3,639	3,639	3,730

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

Importi da dedurre in caso di:

- piselli utilizzati in Spagna (Pta): 55,05,
- piselli fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc): 59,22.

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto

Piselli destinati all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale/100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (¹)	4° term. 8 (¹)	5° term. 9 (¹)	6° term. 10 (¹)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	421,50	442,11	475,05	409,62	409,62	409,62	416,14
— Danimarca (Dkr)	77,18	80,95	86,98	75,00	75,00	75,00	76,20
— R.f. di Germania (DM)	20,61	21,62	23,23	20,03	20,03	20,03	20,35
— Grecia (Dra)	763,01	843,94	973,20	761,74	761,74	761,74	783,08
— Spagna (Pta)	1 364,58	1 429,98	1 534,45	1 325,50	1 325,50	1 325,50	1 346,31
— Francia (FF)	66,16	69,40	74,58	64,30	64,30	64,30	65,32
— Irlanda (£ Irl)	7,348	7,709	8,285	7,142	7,142	7,142	7,256
— Italia (Lit)	14 420	15 126	16 252	14 014	14 014	14 014	14 237
— Paesi Bassi (Fl)	23,11	24,24	26,04	22,45	22,45	22,45	22,81
— Portogallo (Esc)	1 641,11	1 721,39	1 849,61	1 594,86	1 594,86	1 594,86	1 620,24
— Regno Unito (£)	5,601	5,896	6,368	5,453	5,453	5,453	5,544
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	18,04	17,27	16,04	15,88	15,88	15,88	15,88
— Portogallo (Esc)	85,36	81,78	76,14	75,20	75,20	75,20	75,20

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	80,04	3,05	0,13	0,52	0,00	0,00	0,00	10,70
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	14,66	0,56	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	1,96
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	3,91	0,15	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,52
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	314,17	11,98	0,52	2,04	0,00	0,00	0,00	41,98
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	253,92	9,68	0,42	1,65	0,00	0,00	0,00	33,93
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	12,58	0,48	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	1,68
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,400	0,053	0,002	0,009	0,000	0,000	0,000	0,187
— Italia (Lit)	0	0	0	2738	104	4	18	0	0	0	366
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,39	0,17	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,59
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	311,64	11,88	0,51	2,02	0,00	0,00	0,00	41,64
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,146	0,044	0,002	0,007	0,000	0,000	0,000	0,153

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto

Fave e favette destinate all'alimentazione animale :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (¹)	4° term. 8 (¹)	5° term. 9 (¹)	6° term. 10 (¹)
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	475,05	492,67	502,57	409,62	409,62	409,62	416,14
— Danimarca (Dkr)	86,98	90,21	92,02	75,00	75,00	75,00	76,20
— R.f. di Germania (DM)	23,23	24,09	24,57	20,03	20,03	20,03	20,35
— Grecia (Dra)	973,20	1 042,38	1 081,23	761,74	761,74	761,74	783,08
— Spagna (Pta)	1 534,45	1 590,36	1 621,77	1 325,50	1 325,50	1 325,50	1 346,31
— Francia (FF)	74,58	77,35	78,90	64,30	64,30	64,30	65,32
— Irlanda (£ Irl)	8,285	8,594	8,767	7,142	7,142	7,142	7,256
— Italia (Lit)	16 252	16 855	17 194	14 014	14 014	14 014	14 237
— Paesi Bassi (Fl)	26,04	27,01	27,55	22,45	22,45	22,45	22,81
— Portogallo (Esc)	1 849,61	1 918,24	1 956,78	1 594,86	1 594,86	1 594,86	1 620,24
— Regno Unito (£)	6,368	6,620	6,762	5,453	5,453	5,453	5,544
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	16,04	15,42	14,96	15,88	15,88	15,88	15,88
— Portogallo (Esc)	76,14	72,95	71,25	75,20	75,20	75,20	75,20

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	80,04	3,05	0,13	0,52	0,00	0,00	0,00	10,70
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	14,66	0,56	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	1,96
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	3,91	0,15	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,52
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	314,17	11,98	0,52	2,04	0,00	0,00	0,00	41,98
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	253,92	9,68	0,42	1,65	0,00	0,00	0,00	33,93
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	12,58	0,48	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	1,68
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,400	0,053	0,002	0,009	0,000	0,000	0,000	0,187
— Italia (Lit)	0	0	0	2 738	104	4	18	0	0	0	366
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,39	0,17	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,59
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	311,64	11,88	0,51	2,02	0,00	0,00	0,00	41,64
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,146	0,044	0,002	0,007	0,000	0,000	0,000	0,153

ALLEGATO VII

Importo parziale dell'aiuto

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7 (¹)	4° term. 8 (¹)	5° term. 9 (¹)	6° term. 10 (¹)
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	449,02	476,50	520,44	525,94	525,94	525,94	525,94
— Danimarca (Dkr)	82,22	87,25	95,30	96,30	96,30	96,30	96,30
— R.f. di Germania (DM)	21,96	23,30	25,45	25,72	25,72	25,72	25,72
— Grecia (Dra)	826,63	934,47	1 106,94	1 128,55	1 128,55	1 128,55	1 128,55
— Spagna (Pta)	1 453,26	1 540,42	1 679,81	1 697,27	1 697,27	1 697,27	1 697,27
— Francia (FF)	70,48	74,80	81,70	82,57	82,57	82,57	82,57
— Irlanda (£ Irl)	7,829	8,309	9,078	9,174	9,174	9,174	9,174
— Italia (Lit)	15 362	16 302	17 805	17 994	17 994	17 994	17 994
— Paesi Bassi (Fl)	24,61	26,12	28,53	28,83	28,83	28,83	28,83
— Portogallo (Esc)	1 748,28	1 855,25	2 026,34	2 047,77	2 047,77	2 047,77	2 047,77
— Regno Unito (£)	5,973	6,367	6,996	7,075	7,075	7,075	7,075
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	23,90	22,98	21,44	21,28	21,28	21,28	21,28
— Portogallo (Esc)	113,74	109,04	101,34	100,40	100,40	100,40	100,40

(¹) Fatta salva la fissazione dei prezzi, delle misure connesse e dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1989/1990, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	58,21	2,22	0,10	0,38	0,00	0,00	0,00	7,78
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	10,66	0,41	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	1,42
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	2,85	0,11	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,38
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	228,48	8,71	0,37	1,48	0,00	0,00	0,00	30,53
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	184,67	7,04	0,30	1,20	0,00	0,00	0,00	24,68
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	9,15	0,35	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	1,22
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,018	0,039	0,002	0,007	0,000	0,000	0,000	0,136
— Italia (Lit)	0	0	0	1 992	76	3	13	0	0	0	266
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	3,19	0,12	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,43
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	226,65	8,64	0,37	1,47	0,00	0,00	0,00	30,29
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,834	0,032	0,001	0,005	0,000	0,000	0,000	0,111

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	173,509	127,236	6,90403	0,768411	1 498,87	2,31943	168,560	0,640796